

**L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 22 aprile 2002, n. 11 <sup>(1)</sup>.**

**Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 26 aprile 2002, n. 17, supplemento straordinario n. 7.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.

2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integrate nell'agroecosistema del Friuli-Venezia Giulia, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

3. Possono, altresì, essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, campi catalogo, centri di ricerca di altre Regioni o Paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

---

**Art. 2**  
*Registro volontario regionale.*

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

2-bis. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 l'ERSA può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati in relazione alla tipologia di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni <sup>(2)</sup>.

3. L'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell'ERSA. L'iscrizione avviene su iniziativa dell'ERSA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché di singoli cittadini. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'ERSA quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1 <sup>(3)</sup>.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento <sup>(4)</sup> per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1. Il regolamento prevede:

a) l'organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) che le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

---

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 28, lett. b), L.R. 4 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. a), L.R. 4 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 19 luglio 2004, n. 0240/Pres.

---

### **Art. 3**

*Commissioni tecnico-scientifiche* <sup>(5)</sup>.

[1. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.

2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura, nominati dalla Giunta regionale <sup>(6)</sup>.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato che la presiede e da quattro esperti del mondo scientifico e accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee e arboree di interesse agrario e forestale, nominati dalla Giunta regionale <sup>(7)</sup>.

4. Le Commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni. Ai componenti le Commissioni è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 80 e il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, come previsto dalla vigente normativa regionale.

5. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall'ERSA, attraverso un proprio funzionario appositamente designato].

---

(5) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 28, lett. c), L.R. 4 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

(7) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

---

## **Art. 4**

### *Rete di conservazione e sicurezza.*

1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, coordinata dall'ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati <sup>(8)</sup>.

2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di

renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.

3. Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1 minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell'iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda<sup>(9)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 2, lettera a)*, L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

(9) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 2, lettera b)*, L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

---

## **Art. 5**

### *Banca del germoplasma.*

1. Al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l'Università degli studi di Udine.

2. Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

---

## **Art. 6**

### *Tutela della biodiversità forestale.*

[1. La Giunta regionale individua nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vegetali naturali o artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme, soggetto a periodico aggiornamento e tenuto dalla Direzione regionale delle foreste.

2. La Giunta regionale individua i popolamenti che, per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

3. La Direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, affinché ne curino l'accrescimento.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

5. La Regione promuove, attraverso la Direzione regionale delle foreste, la costituzione di arborei per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati] <sup>(10)</sup>.

---

(10) Articolo abrogato dall'art. 104, comma 1, lettera cc), *L.R. 23 aprile 2007, n. 9*, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 98 della stessa legge.

---

## **Art. 7**

### *Programmi d'intervento <sup>(11)</sup>.*

1. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare e incentivare relativamente alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale; determina, altresì, i criteri d'accesso ai benefici, le misure degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

2. Con i programmi d'intervento di cui al comma 1 la Regione:

a) favorisce le iniziative, pubbliche e private, che tendono a conservare la biodiversità autoctona e a diffondere la conoscenza e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;

b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;

d) promuove e sostiene la divulgazione, la formazione e l'informazione relative alla conoscenza della biodiversità agricola e forestale;

e) diffonde l'uso e la valorizzazione dei prodotti derivanti dalle razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

3. I programmi d'intervento sono attuati dall'ERSA e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte della Direzione centrale competente in materia di agricoltura <sup>(12)</sup>.

---

(11) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 luglio 2004, n. 2040*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, lett. d), L.R. 4 agosto 2014, n. 15*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

---

## **Art. 8**

### *Norme finanziarie.*

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione «Contributi all'Università degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)» e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l'anno 2002.

3. [Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 46.481,12 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.2.1121 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - rubrica n. 23 - spese di investimento - con la denominazione «Tutela della biodiversità forestale», con riferimento al capitolo 3152 (2.1.210.3.10.11) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 23 - Servizio per la gestione delle foreste regionali -

con la denominazione «Spese per la costituzione e la gestione degli arborei per la promozione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati» e con lo stanziamento di euro 46.481,12 per l'anno 2002] <sup>(13)</sup>.

4. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 154.937,07 per l'anno 2002, di cui euro 51.645,69 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e di euro 103.291,38 per interventi di tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone animali, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6805 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione «Contributi all'ERSA per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale» e con lo stanziamento di euro 154.937,07 per l'anno 2002.

5. All'onere complessivo di euro 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

---

(13) Comma abrogato dall'art. 104, comma 1, lettera cc), *L.R. 23 aprile 2007, n. 9*, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 98 della stessa legge.